

ta ginnasiale accompagna i suoi alunni fino alla fine del corso. Per ragioni di servizio il ministro può dare l'incarico agli insegnanti del ginnasio inferiore e ad altre persone regolarmente abilitate.

Invece l'articolo 16 della legge del 1914 dice che il capo di istituto non può assumere alcun incarico sia nel proprio, sia in altro istituto, salvo gravi ragioni di servizio, da valutarsi dal Ministero.

In questo caso non si sono, per verità, allegate queste gravi ragioni di servizio, si dà poter conferire al direttore dell'istituto l'incarico che a lui è stato conferito.

Sicchè sembra a me, in dissenso dal parere, rispettabilissimo del resto, della Direzione generale che è preposta all'istruzione media, sembra a me che il collega Cartia abbia ragione.

Senonchè, il quesito è pendente presso la Sezione del Consiglio superiore dell'istruzione, e proprio in questi giorni, forse oggi, la Sezione deve decidere.

Invito il collega Cartia ad attendere questa decisione. Il Ministero ne trarrà non vincolo ma norma alla sua decisione.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Cartia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARTIA. Sono lieto di avere presentato questa interrogazione perchè essa tende ad ottenere il perfetto funzionamento dei piccoli ginnasi isolati e ad evitare, eventualmente, anche uno sperpero del danaro pubblico.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione mi ha risposto, con l'abituale cortesia, di cui gli rendo sentite grazie, che per l'articolo 4 della legge 21 luglio 1911 sui corsi magistrali, l'insegnamento delle materie letterarie, della matematica e scienze si affida di regola agli insegnanti delle medesime discipline nel ginnasio.

Ed ha soggiunto, in una lettera magari, che, poichè la legge non poteva ignorare che i direttori dei piccoli ginnasi isolati, che sono sede di corsi magistrali, sono insegnanti di ruolo nelle classi superiori, così ne deriva che i direttori debbano essere chiamati all'insegnamento dei corsi magistrali.

Secondo me, questa interpretazione non regge. L'espressione di *regola* evidentemente prevede ed ammette una eccezione, e questa si può e si deve fare nei casi in cui il professore è anche direttore del ginnasio, inquantochè non è presumibile che

la legge, per trarre un vantaggio didattico nell'insegnamento di una sola materia del corso magistrale, abbia voluto distrarre il direttore del ginnasio dai doveri delicati e molteplici che egli ha, con evidente danno dell'istituto. E questo va detto in linea di interpretazione.

Ma vi è di più. L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 luglio 1914 sulle scuole medie e sui corsi magistrali, tassativamente, come ha ricordato l'onorevole sottosegretario di Stato, proibisce ai direttori di avere incarichi, sia nel proprio che in altri istituti, salvo gravi ragioni di servizio.

Questa disposizione, la quale, a prima vista, sembrerebbe in contraddizione con quella dell'articolo 4 sui corsi magistrali, invece la integra specificatamente. Di vero, quella ammette che si possa fare l'eccezione e questa impone che si debba fare per il professore che è contemporaneamente direttore del ginnasio; e giustamente, perchè ha voluto che la carica di direttore non sia nominale, ma effettiva ed efficace.

Conseguentemente non è permesso di distrarre il direttore dai propri doveri, perchè egli deve supplire l'insegnante nelle eventuali e repentine assenze, se non possa provvedervi diversamente; perchè deve visitare di frequente le classi del proprio istituto ed assistere alle lezioni per poterle giudicare; perchè egli inoltre deve conciliare tutti gli incidenti che possono avvenire nell'istituto, da un momento all'altro; perchè infine, ha il dovere di assistere all'entrata ed all'uscita degli alunni e delle alunne, nel proprio istituto.

PRESIDENTE. Onorevole Cartia i cinque minuti sono trascorsi.

CARTIA. Concludo, onorevole Presidente.

La legge vigente ha voluto che il direttore, dopo che ha terminato l'orario obbligatorio, debba attendere con tutta la sua opera a vantaggio dell'Istituto, e per questo l'Erario gli corrisponde anche mille lire annue, oltre lo stipendio.

E poichè questo ha disposto la legge, il limitare l'orario d'insegnamento non può essere una meschina questione, ma grave ed importante.

Posto ciò, ho piena fiducia che il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 16 della legge vigente sulle scuole medie e sui corsi magistrali, il cui nobile fine è quello di anteporre l'interesse pubblico delle scuole a quello privato dell'insegnante, sia rigorosamente applicato. Chè se così non fosse,